



COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 157 DEL 17/12/2019**

**DETERMINAZIONE AMMONTARE DELLE SPESE
DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E
NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE.**

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciotto e minuti zero, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	No
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
Totale presenti:	4
Totale assenti:	1

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 17/12/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE AMMONTARE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO, ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE.

LA GIUNTA

Rilevata l'esigenza di procedere alla "Determinazione dell'ammontare delle spese di procedimento, accertamento e notificazione delle violazioni amministrative".

Richiamata la propria deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12/01/2017, con la quale si è provveduto a determinare l'ammontare delle spese di procedimento, accertamento e notificazione delle violazioni amministrative".

Premesso:

- che l'art. 201, comma 3 del D.lgs. 30.04.1992 recante "Nuovo Codice della Strada" dispone che: *"...alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ...omissis... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale"*;
- che l'art. 14, comma 1 della Legge n. 689/1981, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982 recante "Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari" prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l'art. 201, comma 1 del citato D.lgs. n. 285/1992, stabilisce che *"qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ... omissis ... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento"*;
- che il comma 4, dell'articolo 201 del Codice della Strada, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della strada;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della Strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, che ammontano ad € 5,88 ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 oltre a € 5,40 (costo raccomandata successiva), nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;

Richiamati:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017, recante “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata”;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20/02/2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto.

Preso atto:

- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso.

Richiamata la convenzione per la fornitura, tramite collegamento telematico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), procedura “TP Visure”, stipulata in data 11 gennaio 2008, prot. n. 101 del 7 gennaio 2008, con la Direzione Centrale dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e approvata con determinazione del Segretario comunale n. 2 dell'11 gennaio 2008.

Considerato che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/1998, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato, per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.);
- la Legge 28/02/2008, n. 31 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.);
- il costo della notifica a mezzo di posta degli atti giudiziari fino a 20 grammi è pari a € 6,80=, mentre oltre i 20 grammi è pari a € 7,95, il costo C.A.D. è invece pari a € 6,50 e del C.A.N. è di € 5,40;
- la sopra citata normativa sulla notificazione a mezzo di PEC stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma soltanto quelle di procedimento.

Richiamati i principi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.

Ritenuto altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), sia per i procedimenti sanzionatori di cui alla citata Legge n. 689/1981.

Dato atto che il costo delle citate raccomandate, ai sensi del comma 4 dell'art. 201 del Codice della Strada, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere tra i costi solamente "eventuali".

Considerato che:

- in tema di notificazione di atti a mezzo del servizio postale, l'emissione della seconda raccomandata, C.A.D. o C.A.N., avviene piuttosto frequentemente, stante l'assenza del destinatario per la consegna dell'atto e conseguente consegna a persona di famiglia (C.A.N.) o, in assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, di deposito presso l'ufficio postale (C.A.D.);
- la casistica di emissione delle raccomandate (C.A.D. o C.A.N.) sopra citate è pari a circa il 20% degli atti notificati dall'amministrazione comunale;
- l'emissione di ulteriori bollettini per il pagamento dei costi eventualmente dovuti dall'emissione della raccomandata (C.A.D. o C.A.N.) risulterebbe poco funzionale e potrebbe creare difficoltà nell'effettuare il pagamento corretto, pena l'iscrizione a ruolo della somma non versata;

Atteso altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.N. o della C.A.D., l'art. 12 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori a € 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme.

Ritenuto opportuno determinare, seppure in modo forfettario, il costo per l'emissione della raccomandata (C.A.D. o C.A.N.), semplificando la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di conto corrente postale.

Considerato che tra le spese di accertamento/procedimento di cui sopra, vanno individuati costi di stampati, bollettari, moduli autoimbustanti, cartucce o nastri per stampanti, interventi di manutenzione per apparecchiature, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copie degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni, tanto per le violazioni al Codice della Strada che per le altre;

Tenuto conto altresì che in relazione alla nuova normativa in materia di notificazione a mezzo di PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento, a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso e la consultazione delle banche dati e Ancitel (ACI-P.R.A., Veicoli Rubati, Motorizzazione Civile), l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, il servizio esternalizzato ciclo contravvenzioni, in uso al Servizio di Polizia locale i cui prezzi sono periodicamente aggiornati.

Ritenuto:

- che si rende necessario stabilire una quota relativa alle spese di accertamento/procedimento, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti

amministrativi, disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'Ente;

- altresì necessario determinare, in virtù dei principi di cui alla Legge n. 241/1990, un unico importo di spese d'accertamento, stanti i diversi costi da sostenere sia per i procedimenti sanzionatori del Codice della Strada, che per i procedimenti sanzionatori Legge n. 689/1981.

Rilevato dall'analisi di costi sostenuti dall'Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d'accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N. relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza comunale, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti:

- a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: **€ 15,00=**
- b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada, o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale: **€ 14,00=**
- c) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
- d) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
- e) spese di notificazione tramite messi comunali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006: **€ 5,88=** per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile.

Richiamati:

- il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2019/2021, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28.12.2018, divenuta esecutiva in data 31.12.2018;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10.01.2019, divenuta esecutiva in data 17.01.2019, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2019/2021, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile;
- la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste -Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali" pubblicata sul BUR in data 27/12/2018 n. 55;
- la legge 30 dicembre 2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021." pubblicata in data 31/12/2018 n. 302;
- lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 24.03.2015;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.08.2018, divenuta esecutiva in data 21.08.2018 e il Decreto legislativo n. 267/2000 e in particolare l'articolo 183 disciplinante gli impegni di spesa;
- la determinazione del Sindaco n. 1 del 11.06.2015 avente per oggetto "Nomina dei Responsabili dei Servizi per la legislatura 2015-2020, sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale in carica";

- l'articolo 1, comma 629 della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introducendo il nuovo articolo 17 ter al D.P.R. 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. per le operazioni nei confronti degli enti pubblici, per effetto del quale l'ente pubblico, destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'I.V.A. direttamente all'erario;
- l'articolo 201, commi 3 e 4, del D. lgs. 285/1992, nuovo codice della strada;
- gli articoli 14 e 16 della Legge 689/1981;
- la Legge 890/1982;
- la Legge 241/1990;

Ritenuto quindi di provvedere in merito.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, responsabile del servizio finanziario, ha dichiarato l'ininfluenza del parere di regolarità contabile ai sensi del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. **Di stabilire**, per le motivazioni di fatto e di diritto in premessa indicate, in conformità alla disciplina giuridica sulla notificazione dei verbali, forfettariamente come segue le spese di notificazione:
 - a) spese di procedimento, accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada: **€ 15,00=**
 - b) spese di procedimento, d'accertamento ed eventuale notificazione C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative in materie diverse dal Codice della Strada, o relative a ordinanze-ingiuntive di competenza comunale: **€ 14,00=**
 - c) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative al codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
 - d) spese di procedimento, accertamento di violazioni amministrative in materie diverse dal codice della strada trasmesse tramite Pec: **€ 4,00=**
 - e) spese di notificazione tramite messi comunali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006: **€ 5,88=** per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 139 e 143 c.p.c., oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile.
2. **Di abrogare** la citata deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2017, in quanto interamente sostituita dalla presente.
3. **Di stabilire** che la somma da pagare presso l'ufficio postale per il ritiro da parte del personale della Polizia Locale, delle ricevute di avvenuta notifica dei verbali sottoposti a regime di C.A.D. e/o C.A.N., siano anticipate dal Servizio economato.
4. **Di dare atto** che la riscossione del corrispettivo a titolo di recupero quale ammontare delle spese complessive d'accertamento/procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N., relativo a ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative o ordinanze-ingiunzione di competenza

comunale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative.

5. **Di porre** a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di accertamento e di notificazione dei verbali come sopra specificato.
6. **Di stabilire** che la spesa dell'affrancatura della notifica postale sarà automaticamente aggiornata, senza ricorso a ulteriore provvedimento nel caso che per la stessa dovesse essere disposto, con provvedimento governativo, un ulteriore incremento.
7. **Di trasmettere** il presente atto alla Polizia Locale e al Responsabile del Settore Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

☐ Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☐ Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

☒ Dichiara, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

☒ Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 17/12/2019

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 18/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 18/12/2019

Il Responsabile
(F.to Sara SIRAGNA)

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 18/12/2019

Il Segretario
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 18/12/2019

Il Segretario
(Stefania ROLLANDOZ)